COMUNE DI NULE

PROVINCIA DI SASSARI

Via Roma, 1 c.a.p. 07010

Tel: 079-798025; 079-798198 Fax: 079-765128

Pec: protocollo.nule @legalmail.it

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DI ASCENSORI, MONTACARICHI E PIATTAFORMA ELEVATRICE IN SERVIZIO PRIVATO.

(D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 e s.m.i.)

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 26/11/2021

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento disciplina modalità e procedure per l'espletamento delle funzioni amministrative, che il DPR 30 aprile 1999 n. 162 assegna ai Comuni, in materia di ascensori e montacarichi, adibiti, in via permanente, a servizio privato.
Nella definizione delle relative norme, si è inteso conciliare le esigenze di celerità e massima snellezza del procedimento, con quelle della sicurezza pubblica, tenendo ancheconto che la presenza degli impianti negli edifici civili è particolarmente utile per le persone anziane o disabili, per cui si rende necessario, soprattutto nel loro interesse, eliminare ogni inutile vincolo burocratico, che possa ritardare i tempi di attivazione degli impianti.
Sono considerati in servizio privato e, quindi, soggetti al presente regolamento, oltre agliimpianti degli edifici di civile abitazione, anche quelli installati nell'ambito di esercizi ricettivi, esercizi di vendita ed esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e stabilimenti produttivi, nonché quelli interni ad edifici di proprietà delle Amministrazioni Pubbliche, e/o sedi di uffici, anche se accessibili al pubblico, purché a scopi ed usi privati. Restano esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti elevatori:
- impianti destinati ad un servizio pubblico di trasporto;
- impianti aventi corsa inferiore a 2 m;
- impianti azionati a mano;
- impianti che non siano installati stabilmente;
- impianti privi di cabina (es: montascale)
- impianti montacarichi con portata pari o inferiore a 25 Kg

Si considerano adibiti a trasporto pubblico e sono, quindi, esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento, gli impianti elevatori che fanno parte integrante di ferrovie, tranvie e funivie, quelli destinati a facilitare le comunicazioni con i centri abitati e quelli utilizzati ai fini turistici, che, normalmente, effettuano servizio a pagamento, con presenza anche di personale di manovra, con mansioni di "ascensorista".

Art. 2

Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
decreto: il D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, "regolamento recante norme per l'attuazione ella direttiva 95/167CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio:
ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti, mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose, se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà, e munita di comandi situati al suo interno;
montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a 25 chilogrammi, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone, o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo interno;

piattaforma elevatrice per disabili: un apparecchio a motore, che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide, con altezza di caduta superiore a 2 metri, destinata al trasporto di persone disabili;
proprietario o suo legale rappresentante: il proprietario dello stabile in cui è installato o deve essere installato l'impianto o il suo legale rappresentante (in caso il proprietario sia una Società).
Per gli edifici condominiali, si intende per "legale rappresentante" l'Amministratore del Condominio.
Si applicano, inoltre, tutte le altre definizioni previste dal decreto.

Art. 3

Requisiti di sicurezza e tutela della salute

Tutti gli impianti installati dopo il 25 giugno 1999 devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall'art. 4 del decreto.
Prima della messa in servizio, Il proprietario o il suo legale rappresentante, a garanzia del rispetto della condizione di cui al comma precedente, deve assicurarsi che l'impianto sia munito di marcatura CE e corredato di dichiarazione di conformità, rilasciati dall'installatore.

TITOLO II - INSTALLAZIONE

Art. 4

Modalità ed obblighi

Per l'installazione degli impianti si applicano le procedure previste dal decreto.
L'installazione non è soggetta a comunicazione preventiva al Comune, né al rilascio di nulla osta o licenza comunale di impianto, fatti salvi gli obblighi eventualmente previsti in materia edilizia.
Nei progetti di costruzione, modifica, ristrutturazione di immobili, da presentare al Comune ai fini edilizi, deve essere indicata anche la presenza di impianti elevatori.
Per i vani ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e per quelli installati in edifici industriali di cui all'art. 9 del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, di cui al punto 95 del D.M. 16 febbraio 1982 soggetti al Certificato di Prevenzione Incendi,l'installazione è anche subordinata al Parere di conformità del progetto da parte del Comando Provinciale Vigili del Fuoco.
Per gli edifici adibiti a locali di pubblico trattenimento, quali Cinema, Teatri, ecc, la presenza degli impianti deve essere indicata nei progetti da sottoporre all'esame della Commissione di Vigilanza di cui all'art. 141 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, la quale, nell'ambito delle proprie competenze, può impartire particolari prescrizioni per l'installazione e/o l'esercizio degli impianti, finalizzate alla tutela della sicurezza del pubblico che dovrà accedere a tali locali.

TITOLO III - MESSA IN ESERCIZIO

(attivazione)

Art. 5

Comunicazione al Comune

La messa in esercizio di un ascensore o montacarichi è soggetta a preventiva comunicazione da parte del proprietario o del suo rappresentante, da presentare al Comune, entro dieci giorni dalla data di rilascio della dichiarazione di conformità, da parte dell'installatore.
Costituiscono elementi essenziali della comunicazione:
a) indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b) velocità, portata, corsa, numero delle fermate e tipo di azionamento;
c) nominativo o ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del costruttore del montacarichi;
d) copia della dichiarazione di conformità dell'impianto;
e) indicazione della ditta, abilitata a sensi della legge 5 marzo 1990 n. 46, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f) indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche, che abbia accettato l'incarico.
La mancanza di uno solo degli elementi essenziali di cui sopra comporta l'inefficacia della comunicazione, che non può quindi dispiegare alcun effetto, fino a quando la stessa non venga integrata.
Ricevuta la comunicazione, il Comune istituisce un fascicolo dell'impianto, in cui sarà inserita ogni altra documentazione ad esso afferente, acquisita nel tempo.
La comunicazione di cui al precedente articolo 1 è dovuta anche in caso di successiva variazione dei dati in essa contenuti.
Il Comune mette a disposizione appositi modelli di comunicazione.

Art. 6

Natura ed efficacia della comunicazione

La comunicazione di cui al precedente articolo 5 costituisce titolo per la regolare messa in funzione dell'impianto e sostituisce la licenza di esercizio già prevista dalla Legge 24.10.1942 n. 1415.
Tale comunicazione rappresenta una figura giuridica diversa dalla denuncia di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge 7.8.1990 n. 241, per cui le relative disposizioni si applicano solo se ed in quanto compatibili.
La comunicazione acquista efficacia e consente, quindi, l'attivazione dell'impianto (fatto salvo quanto precisato agli ultimi due commi del presente articolo) all'atto dell'assegnazione, da parte del Comune, del numero di matricola, che deve avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa.
Qualora, però, il Comune, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, non provveda ad assegnare il numero di matricola, né a richiedere l'integrazione e/o regolarizzazione della comunicazione incompleta e/o irregolare, comunicando contestualmente, il divieto di attivare l'impianto, quest'ultimo, purchè sussistano tutti i necessari requisiti e presupposti, può essere messo in funzione, in attesa dell'immatricolazione da parte del Comune.
Per gli impianti installati in edifici soggetti al certificato di prevenzione incendi, la messa in

servizio è subordinata al rilascio dello stesso certificato o alla presentazione della denuncia di inizio di attività di cui all'art. 3/c. 5 del D.P.R. 12.1.1998 n. 37.
Per gli impianti installati all'interno di locali di pubblico trattenimento e impianti sportivi aperti al pubblico, la messa in servizio può essere anche subordinata al preventivo rilascio, da parte del Comune, della licenza di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS.

Art. 7

Istruttoria

Per l'istruttoria delle comunicazioni di cui al precedente articolo 5, si applicano i principi generali previsti dalla Legge 7.8.1990 n. 241 e successive modifiche, e relative norme di attuazione, e quelli del regolamento comunale per il procedimento amministrativo, adottato a sensi della stessa legge.
Per la documentazione e le dichiarazioni, si osservano le disposizioni del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
La verifica del Comune è limitata alla sola regolarità formale dell'atto, ovvero a controllare che la comunicazione contenga tutti gli elementi essenziali di cui al precedente articolo 5, mentre non riguarda i contenuti delle dichiarazioni tecniche in essa contenute, della cui veridicità e regolarità risponde direttamente ed esclusivamente colui che le ha sottoscritte e/o rilasciate.
Il Comune verifica, comunque, nell'ambito della relativa istruttoria, che l'installazione dell'impianto sia stata regolarmente denunciata, in sede di richiesta di concessione edilizia e, ove si tratti di locale di pubblico trattenimento, in sede di richiesta dell'agibilità di cui all'art. 80 del Testo Unico delle Legge di Pubblica Sicurezza.
Il Responsabile del procedimento svolge tutti i compiti previsti dall'art. 6 della Legge241/90 ed in particolare cura i rapporti e la corrispondenza con gli interessati e i contro interessati, ivi comprese le richieste di integrazioni di dati e documenti e provvede ad assicurare adeguati controlli sulle dichiarazioni sostitutive di fatti, stati e qualità, nonché alla tempestiva trasmissione degli atti finali.
Dell'avvenuta presentazione della comunicazione, viene rilasciata all'interessato una ricevuta, nella quale sono indicati i seguenti dati:
- unità operativa competente alla gestione della pratica
- oggetto del procedimento
- responsabile del procedimento
- ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento
- termine di conclusione del procedimento.

Ricevuta la comunicazione, l'ufficio preposto provvede tempestivamente alla verifica della sua regolarità e correttezza formale, ovvero della presenza, completezza e leggibilità di tutti gli elementi, dati, dichiarazioni e allegati richiesti. Tale verifica, di tipo formale, viene effettuata indistintamente su tutte le comunicazioni pervenute, come condizione di ammissibilità.
Le verifiche di cui al precedente comma 4, invece, possono essere effettuate anche a campione, previa fissazione di specifici criteri generali e astratti.
Nel caso la comunicazione risulti mancante di elementi essenziali per la sua validità, l'ufficio, entro dieci giorni dalla ricezione, chiede all'interessato di integrarla, in un congruo lasso di tempo, indicando le cause di irregolarità o incompletezza, e comunicando contestualmente il divieto di mettere in servizio l'impianto, fino ad avvenuta regolarizzazione.
La mancata integrazione nei termini, salvo proroga per giustificati motivi, comporta l'archiviazione della comunicazione, per improcedibilità.
Nel caso si riscontrino inesattezze nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'interessato, non si darà luogo alla procedura sanzionatoria di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, ove si tratti, palesemente, di errori scusabili, commessi in evidente buona fede, non costituenti falso, purché il dichiarante provveda alla loro rettifica entro il termine assegnato dal Comune.
In considerazione della brevità del termine di efficacia, la ricevuta di cui al precedente comma 6 vale anche come comunicazione di avvio del procedimento, di cui all'art. 7 della legge 241/90 ed è anche contestuale, di norma, all'eventuale richiesta di integrazioni.
Ove ne ricorrano i presupposti e la comunicazione risulti fin dall'origine regolare e completa, con la stessa ricevuta si potrà già comunicare l'attribuzione del numero di matricola, così da conseguire il massimo snellimento amministrativo.
L'Amministrazione Comunale può sempre e comunque intervenire, in ogni momento, con provvedimento di fermo dell'impianto, in caso di mendacità e falsità delle dichiarazioni rese nella comunicazione o dei documenti prodotti a corredo, anche se accertata dopo il decorso di 30 giorni dalla sua presentazione.

Art. 8

Assegnazione del numero di matricola e registro comunale

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa, l'Ufficio preposto del Comune assegna all'impianto un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante, dandone contestuale notizia al soggetto competente per le verifiche periodiche.
L'assegnazione della matricola vale ad attestare la regolarità della comunicazione di cui al precedente articolo 5.
Le matricole sono attribuite, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni.
L'assegnazione della matricola è annotata su apposito registro comunale, unitamente ai dati principali relativi all'impianto (ubicazione, proprietario, tipo).
Il numero di matricola vale a contraddistinguere e identificare ogni impianto ed è composto come segue:
codice ISTAT del Comune di Nule, numero protocollo e progressivo di registro.
Per gli impianti messi in esercizio prima dell'entrata in vigore del decreto, restano validi i numeri di matricola già assegnati precedentemente.
Sul registro di cui al precedente comma 4 sono annotate anche le eventuali variazioni comunicate successivamente alla messa in servizio dell'impianto.
La sostituzione dell'intero impianto con altro recante altro numero di fabbricazione equivale a messa in esercizio di un nuovo impianto e comporta l'attribuzione da parte del Comune di un diverso numero di matricola.

Art. 9

Libretto

Il proprietario o il suo legale rappresentante deve essere in possesso di un apposito libretto, al quale devono essere obbligatoriamente allegati:
- i verbali delle verifiche periodiche e straordinarie,
- gli esiti delle visite di manutenzione;
- copia della dichiarazione di conformità dell'impianto;
- copia delle comunicazioni inviate al Comune, a sensi del decreto;

- copia della comunicazione del Comune relativa all'assegnazione del numero di matricola.

Art. 10

Targa e avvisi

In ogni cabina devono essere esposte, a cura del proprietario o del suoi legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le indicazioni relative al soggetto incaricato ad effettuare le verifiche periodiche, all'installatore, al numero di fabbricazione, e alla portata complessiva espressa sia in chilogrammi, che come numero di numero di persone trasportabili contemporaneamente.
Deve essere altresì esposto un cartello recante il divieto di fumare all'interno dell'impianto, anche quando non in funzione.
Qualora l'ente gestore del servizio preannunci tempestivamente, a mezzo di comunicati pubblici, un'interruzione temporanea dell'erogazione dell'energia elettrica, il responsabile dell'ascensore è tenuto ad avvisare gli utenti con appositi cartelli, onde evitare che qualche persona possa trovarsi nell'impianto, al momento del black-out.

Art. 11

Modifiche costruttive

Sono soggette alla comunicazione di cui al precedente articolo 5 tutte le modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione, quali:
- il cambiamento della velocità
- il cambiamento della portata;
- il cambiamento della corsa;
- il cambiamento del tipo di azionamento, quali quello idraulico o elettrico;
- la sostituzione del macchinario, della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindro-pistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali.

Il proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita, nonché per le altre parti soggette alle disposizioni del decreto, deve comunicare le modifiche al Comune e al soggetto competente per le verifiche periodiche.
La ricevuta della comunicazione regolare e completa, rilasciata dal Comune, vale come implicito assenso.
L'esercizio dell'impianto deve rimanere sospeso fino a che le modifiche non risultino regolarmente assentite, con le modalità di cui al precedente comma, o, comunque, fino a che sia decorso il termine di 30 giorni dalla presentazione della relativa comunicazione.

Art. 12

Variazione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche

In caso di sostituzione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche deve essere presentata, entro il termine di 30 giorni dall'evento, una comunicazione al Comune, che provvede alle relative annotazioni.
Nella comunicazione deve essere precisata la data di decorrenza del nuovo incarico, ai fini dell' esatta individuazione del soggetto responsabile.

Art. 13

Responsabilità dell'impianto

Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, è il responsabile diretto dell'impianto installato ed è tenuto a far effettuare regolari manutenzioni, nonché a sottoporre l'impianto a visita periodica ogni due anni.
Sul proprietario o suo legale rappresentante ricade anche l'obbligo di far rispettare i divieti di cui all'art. 17 del decreto, relativi all'uso degli impianti da parte di determinate categorie di persone e all'impiego dei minori nelle operazioni di manovra.
Fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei singoli casi, eventuali negligenze od omissioni possono dar luogo anche a responsabilità di rilievo penale.

Art. 14

Manutenzione

Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata. Il manutentore provvede:
a) periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
- a verificare lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
- alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione delle parti;
b) almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi:
- a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
- a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
- a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza dei collegamenti con la terra;
- ad annotare i risultati delle verifiche sul libretto.
Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia istruito allo scopo.
Il manutentore deve anche promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate e verificarne l'avvenuta corretta esecuzione. Il proprietario deve provvedere prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
Nel caso in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto fino a quando esso non sia stato riparato, informando subito il proprietario, il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonché il Comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Il proprietario dello stabile o altro titolare della licenza di esercizio dell'ascensore o montacarichi ed i funzionari preposti al controllo sono tenuti ad assicurarsi che il personale incaricato della manutenzione dell'impianto sia munito del certificato di abilitazione rilasciato dal Prefetto.

Art. 15

Verifiche periodiche

Le operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.

Il proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante è tenuto a sottoporre l'impianto a verifiche periodiche, che devono essere effettuate ogni due anni, da parte di uno dei seguenti soggetti, da indicare nella comunicazione di cui al precedente articolo 5:
- l'Azienda Sanitaria Locale;
- l'ARPA, qualora la Regione abbia attribuito a tale Ente la relativa competenza;
- la Direzione Provinciale del lavoro del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, per gli impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le aziende agricole;
- gli organismi di certificazione notificati a sensi del decreto, per le valutazioni di conformità.
Le amministrazioni dello Stato, per gli impianti installati in edifici di loro proprietà, possono provvedere alle verifiche direttamente per mezzo di proprio personale tecnico.
Per gli impianti installati dopo l'entrata in vigore del decreto, il termine per le verifiche periodiche decorre dalla data di regolare messa in servizio.
Il verbale di verifica è rilasciato al proprietario, che ha l'obbligo di custodirlo, e alla ditta incaricata della manutenzione.
In caso di esito favorevole, nessuna comunicazione deve essere resa al Comune: qualora, la comunicazione sia presentata ugualmente, la stessa viene allegata al fascicolo relativo all'impianto, senza ulteriori adempimenti.

Art. 16

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono disposte nei seguenti casi:
- per accertare il regolare ripristino delle condizioni di sicurezza, dopo l'esito negativo della verifica periodica;
- in caso di incidenti di notevole entità, anche se non abbiano determinato infortuni;
- quando vengano apportate modifiche costruttive all'impianto, non rientranti nell'ordinaria e straordinaria manutenzione.
La verifica straordinaria è sempre necessaria, quando il Comune abbia disposto il fermo dell'ascensore, ai fini della revoca del relativo provvedimento.
Le verifiche straordinarie sono effettuate dagli stessi organismi abilitati alle verifiche periodiche, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante rivolgono richiesta, dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito negativo.

Art. 17

Esito negativo delle verifiche

In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti articoli 15 e 16 , il proprietario o il suo legale rappresentante, anche a prescindere dalla segnalazione eventualmente inviata direttamente dal soggetto che ha effettuato la verifica, deve darne comunicazione al Comune, nel più breve tempo possibile, allegando copia del verbale.
Se sia accertata la mancanza delle condizioni di sicurezza necessarie per l'esercizio dell'impianto, il proprietario deve comunque, sotto la propria responsabilità, sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto, in attesa dei provvedimenti dell'Autorità.

Art. 18

Fermo dell'impianto

Il Comune dispone il fermo di un impianto in funzione, nei seguenti casi:

- a) quando il proprietario o il suo legale rappresentante, o l’organismo tecnico competente comunica l’esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti articoli 15 e 16;
- b) in caso di incidenti di notevole importanza e di grave pericolo segnalato dal manutentore o da altro soggetto idoneo.

Può altresì disporre il fermo dell’ascensore, salvo regolarizzazione, nei seguenti casi:
- c) in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal DPR 162/99 (omessa o irregolare comunicazione, omissione delle verifiche installazione e messa in servizio di impianti non dotati dei necessari requisiti di sicurezza, ecc.);
- d) quando si tratti di un impianto commercializzato e/o installato prima dell'entrata in vigore del decreto, e non in possesso di licenza di esercizio, per il quale non risulti essere stata presentato al Comune, entro i termini stabiliti, il certificato di collaudo di cui all'art. 19 del decreto.

Per i casi di cui ai precedenti punti a) e b), il fermo è disposto e attuato nel più breve tempo possibile, prescindendo dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art.7 e seguenti della Legge 7.8.1990 n. 241. Nei casi di cui ai punti c) e d) l'adozione del provvedimento, salvo che ricorrano condizioni di urgenza, è previamente comunicata all'interessato, concedendo un termine, comunque non superiore a giorni dieci, per eventuali controdeduzioni.

Il fermo è disposto fino ad avvenuta regolarizzazione e, per i casi di guasti o malfunzionamenti, fino all'acquisizione dell'esito favorevole della susseguente verificastraordinaria.

Il personale della Polizia Municipale incaricato dell'esecuzione del provvedimento di fermo procede anche, qualora ciò sia previsto dallo stesso provvedimento, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, all'apposizione di sigilli a tutte le porte e di un cartello recante il divieto di utilizzo e gli estremi del relativo provvedimento comunale.

L'impianto sottoposto a fermo può essere rimesso in funzione solo dopo l'emanazione, da parte del Comune, dell'atto di revoca del relativo provvedimento.

Al fine di evitare disagi ai cittadini che usufruiscono degli impianti, il Comune si impegnacomunque a revocare il fermo e, se del caso, a rimuovere i sigilli, con la massima tempestività, al verificarsi dei necessari presupposti.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

Impianti commercializzati e/o installati prima dell’entrata in vigore del decreto 162/99

Gli impianti che, al 25 giugno 1999, data di entrata in vigore del decreto, erano sprovvisti della certificazione CE di conformità o della licenza di esercizio, possono essere regolarmente utilizzati solo se, entro i termini stabiliti dal decreto, come prorogati per effetto di successivi provvedimenti, il proprietario o il suo legale rappresentante abbia presentato al Comune il verbale di collaudo positivo, effettuato, secondo le norme previgenti, da uno dei seguenti soggetti:

a) organismi competenti a sensi della Legge 1415/42 e dall'ISPESL;
b) organismi di certificazione notificati a sensi dell'art. . 9 del decreto;
c) installatore avente il proprio sistema di qualità certificato a sensi del decreto;
d) installatore con apposita autocertificazione corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

Nei casi di cui alle lettere b) c) e d), copia della documentazione di collaudo è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante, all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto.
Su richiesta dell'organo tecnico competente, per gli impianti di cui al presente articolo, a cui non sia stato ancora attribuito il numero di matricola, vi provvede il Comune, con le modalità di cui al precedente articolo 8.

Art. 20

Impianti autorizzati a sensi della Legge 24.10.1944 n. 1415

Fino ad eventuale diversa disposizione, le licenze di esercizio rilasciate dal Comune a sensi della Legge 24.10.1942 n. 1415 continuano ad essere valide e non sono soggette a conversione, fatto salvo l'obbligo per il titolare di rispettare, nel prosieguo dell'attività, le norme del decreto, che si applicano anche a tutti i successivi aggiornamenti.
Restano ugualmente validi i numeri di matricola attribuiti in base alla previgente disciplina.
Qualora non vi avessero ancora provveduto, I titolari hanno comunque l'obbligo di comunicare al Comune, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento:
- l'organismo, tra quelli indicati dal decreto, a cui è stato affidato l'incarico delle verifiche biennali;
- una nuova ditta manutentrice, nel caso quella indicata in precedenza non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal decreto.
Detta comunicazione può essere presentata, per quanto di rispettiva competenza, dagli organismi preposti alle verifiche e dalle ditte manutentrici, anche cumulativamente per più impianti, in tale ultimo caso, una copia è allegata al fascicolo del singolo impianto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 2 può comportare il fermo dell'esercizio, fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 21

Licenze provvisorie di esercizio

Gli impianti, già collaudati, per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, il Comune aveva rilasciato la licenza provvisoria di esercizio, ma non ancora quella definitiva, si intendono regolarmente messi in servizio, a tutti gli effetti, senza necessità di ulteriori atti autorizzativi.
Qualora non vi avessero ancora provveduto, I titolari hanno comunque l'obbligo di comunicare al Comune, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presenteregolamento:
- l'organismo, tra quelli indicati dal decreto, a cui è stato affidato l'incarico delle verifiche biennali;
- una nuova ditta manutentrice, nel caso quella indicata in precedenza non risulti in possesso dei requisiti richiesti dal decreto.
La comunicazione di cui al comma precedente deve essere presentata anche in caso di conferma degli incarichi precedenti.
Detta comunicazione può essere presentata, per quanto di rispettiva competenza, dagli organismi preposti alle verifiche e dalle ditte manutentrici, anche cumulativamente per più impianti, in tale ultimo caso, una copia è allegata al fascicolo del singolo impianto.
Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 2 può comportare il fermo dell'esercizio, fino ad avvenuto adeguamento.

Art. 22

Piattaforme elevatrici per disabili

Salvo che sia diversamente disposto, le norme del presente regolamento si applicano anche, per quanto non in contrasto con la specifica disciplina comunitaria, alle piattaforme elevatrici per disabili.

Art. 23

Controlli

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del decreto e del presente regolamento è effettuata, negli ambiti di rispettiva competenza, dal Comune, da tutti gli organismi pubblici preposti alle verifiche tecniche, dal Comando Provinciale Vigili del fuoco e dalle forze dell'ordine.

Il Comune, per i controlli di sua competenza, può avvalersi, a seconda dei casi, del personale della Polizia Municipale o dei propri tecnici.

Il proprietario o il suo legale rappresentante è tenuto a consentire, in ogni momento, le ispezioni e i controlli delle Autorità competenti e degli organismi tecnici preposti e ad esibire agli stessi, in caso di richiesta, il libretto dell'impianto con la documentazione obbligatoria che ad esso deve essere allegata.

Nell'ambito delle verifiche di propria competenza, in particolare per quanto attiene alla regolare effettuazione delle verifiche biennali, il Comune può chiedere al proprietario o suo legale rappresentante di portare in visione il libretto dell'impianto con i relativi allegati obbligatori ed acquisirne copia ai propri atti.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di inizio della sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del vigente Statuto Comunale. Dalla data di entrata in vigore cessano di avere efficacia tutte le eventuali disposizioni, diverse e incompatibili, contenute in precedenti provvedimenti comunali a carattere normativo.

COMUNE DI NULE 1
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Art. 1 2
Oggetto e ambito di applicazione del regolamento 2
Art. 2 2
Definizioni 2
Art. 3 3
Requisiti di sicurezza e tutela della salute 3
TITOLO II - INSTALLAZIONE 3
Art. 4 3
Modalità ed obblighi 3
TITOLO III - MESSA IN ESERCIZIO 4
(attivazione) 4
Art. 5 4
Comunicazione al Comune 4
Art. 6 4
Natura ed efficacia della comunicazione 4
Art. 7 5
Istruttoria 5
Art. 8 6
Assegnazione del numero di matricola e registro comunale 6
Art. 9 6
Libretto 6
Art. 10 7
Targa e avvisi 7
Art. 11 7
Modifiche costruttive 7
Art. 12 7
Variazione del proprietario, del manutentore, o dell'incaricato delle verifiche periodiche 7
Art. 13 8
Responsabilità dell'impianto 8
Art. 14 8
Manutenzione 8
Art. 15 8
Verifiche periodiche 8
Art. 16 9
Verifiche straordinarie 9
Art. 17 9
Esito negativo delle verifiche 9
Art. 18 9
Fermo dell'impianto 9
TITOLO IV 10
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 10
Art. 19 10
Impianti commercializzati e/o installati prima dell'entrata in vigore del decreto 162/99 10
Art. 20 11
Impianti autorizzati a sensi della Legge 24.10.1944 n. 1415 11
Art. 21 11
Licenze provvisorie di esercizio 11
Art. 22 12

Piattaforme elevatrici per disabili 12
Art. 23 12
Controlli 12
Art. 24 12
Entrata in vigore 12

AL COMUNE DI NULE

VIA ROMA N. 1

OGGETTO: Richiesta assegnazione numero di matricola ascensore / montacarichi / piattaforma elevatrice

Il/La sottoscritto/a .....

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace e di falsità in atti, così come stabilito dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del medesimo D.P.R. 445/2000

nato a ..... il ..... cittadinanza ..... residente in .....Via/P.za ..... n°…..... C.F. ..... tel..... e-mail ……..

in qualità di: ☐ PROPRIETARIO;

☐ LEGALE RAPPRESENTANTE della società/ente : ☐ AMMINISTRATORE DEL CONDOMINIO:

……..

COMUNICA LA MESSA IN ESERCIZIO DEL SEGUENTE IMPIANTO

ai fini della richiesta del numero matricola ex art. 12, D.P.R. 162/1999

☐ ASCENSORE ☐ MONTACARICHI ☐ PIATTAFORMA ELEVATRICE

Installato in Nule Via …… N. …… condominio …….

Con le seguenti caratteristiche: impianto n…….

velocità ..... portata..... corsa..... numero delle fermate..... tipo di azionamento..... installato dalla società …… indirizzo ……..……

DICHIARA

Barrare le caselle e riempire gli spazi che interessano. Si ricorda che il modulo deve essere compilato in ogni sua parte

☐ di aver incaricato per la manutenzione la ditta ……..
con sede in ……. Via ……..…… n. …….

☐ Che il soggetto che ha accettato l'incarico di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto ai sensi dell'articolo 13 comma 1 D.P.R. 162 è il seguente: ……..……
con sede in ……. Via ……..…… n. …….

☐ Di essere in possesso di dichiarazione di conformità CE rilasciata dall'installatore al momento dell'esame finale, nei dieci giorni antecedenti la presente comunicazione

ALLEGA

- Copia documento d'identità del dichiarante;
- dichiarazione di conformità CE.

Il Dichiarante

……., lì, ... _____

(firma leggibile)